# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA -

## 9<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Agricoltura)

### 40° RESOCONTO STENOGRAFICO

### SEDUTA DI GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE 1971

#### Presidenza del Presidente ROSSI DORIA

#### INDICE

#### DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

#### Discussione e approvazione:

« Nuove norme per lo sviluppo della montagna » (1707-B) (Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati):

Presidente				Pag.	750,	751	l, 7	754	e pas	sim
Balbo										754
BENEDETTI									752,	758
Mazzoli, re	lato	re	alle	а Со	mmi	ssio	пе		750,	755
										757
PALA										753
VENTURI, so	ttos	egre	etai	rio d	i Sta	to į	oer	$l'a_i$	gri-	
coltura e le	for	este	? .				. 7	54,	755,	758

#### Discussione e approvazione con modificazioni:

« Aumento del contributo dello Stato per la gestione dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso » (1941) (D'iniziativa dei senatori Spagnolli ed altri):

Presidente Pag. 759, 760, 762 e passin
Benedetti
Lombardi, relatore alla Commissione . 759, 76
762 e passir
Venturi, sottosegretario di Stato per l'agri-
coltura e le foreste

La seduta ha inizio alle ore 10,10.

Sono presenti i senatori: Balbo, Benedetti, Cagnasso, Cuccu, Del Pace, Lombardi, Marcora, Mazzoli, Pala, Pegoraro, Rossi Doria, Scardaccione, Tanga e Tiberi.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Venturi.

CAGNASSO, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

9<sup>a</sup> COMMISSIONE

40° Resoconto sten. (25 novembre 1971)

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Nuove norme per lo sviluppo della montagna » (1707-B) (Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Nuove norme per lo sviluppo della montagna », già approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Mazzoli di voler riferire sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

MAZZOLI, relatore alla Commissione. La Camera dei deputati ha apportato al testo da noi approvato alcune modificazioni, che non cambiano peraltro la sostanza degli articoli, nè mutano la ratio legis.

La modificazione di maggior rilievo riguarda il secondo comma dell'articolo 3. Occorre analizzare i presupposti di tale modificazione. La Commissione affari costituzionali della Camera si è richiamata all'articolo 117 della Costituzione, ritenendo che questo disegno di legge riguardasse interventi nel settore dell'agricoltura; ed ha quindi ritenuto che le eventuali variazioni nella classificazione dei territori montani fossero interventi di natura prevalentemente agricola. Se così fosse, effettivamente la competenza anche in tale materia spetterebbe alle Regioni.

La ratio di questo disegno di legge è invece completamente diversa: si tratta infatti di una legge-quadro di intervento globale nei territori montani, ed anzi questo è il principio fondamentale su cui si basa il provvedimento. Il fatto che il disegno di legge sia stato esaminato dalla Commissione agricoltura del Senato non comporta necessariamente che si debba trattare di un provvedimento concernente esclusivamente gli interventi per l'agricoltura.

Questa legge-quadro ci consentirà di operare, in futuro, nei territori montani che devono essere determinati con legge nazionale, interventi in tutti i settori, da quello fiscale a quello delle opere pubbliche. Non sarebbe stato assolutamente possibile che il provvedimento avesse fatto riferimento a tutti i vari settori, qualora la delimitazione dei territori montani fosse disposta con legge regionale. Una modificazione del secondo comma dell'articolo 3 in tal senso sarebbe stata molto grave, perchè avrebbe comportato lo svuotamento completo delle finalità del provvedimento.

È vero che la legge n. 991 del 1952 aveva finalità quasi esclusivamente agricole, però tutti coloro che hanno seguito il problema della montagna, in questi venti anni, si sono resi conto che non si possono costringere i montanari a vivere di polenta e latte; si deve fare in modo che essi possano permanere in montagna offrendo loro tutte le possibilità di occupazione. Se non si operassero interventi negli altri settori, sarebbe mpossibile mantenere quella sia pur limitata attività agricola che attualmente si continua nelle zone di montagna. Le famiglie sono costrette ad andare via dalla montagna se possono contare soltanto sui miseri proventi dell'agricoltura.

Ho voluto riaffermare un principio fondamentale di questo provvedimento perchè non se ne svisi la natura. Infatti, l'incomprensione o una scarsa attenzione alla natura del disegno di legge hanno dato adito a critiche ingiustificate. Alcune questioni sollevate, in merito a specifici interventi nel settore dell'agricoltura, avrebbero una loro ragione qualora il disegno di legge avesse esclusive finalità di intervento agricolo. Trattandosi invece di un provvedimento-quadro, di intervento globale — ripeto — nei territori montani, le osservazioni critiche mancano di qualsiasi fondamento logico.

Avendo quindi precisato che una modificazione avrebbe alterato la natura del disegno di legge, posso concludere che è stato più opportuno sopprimere la prima frase del secondo comma piuttosto che modificarla. Le eventuali correzioni del perimetro dei territori montani saranno di non rilevante entità; comunque, verranno fatte con legge nazionale. Dobbiamo tener presente che se così non fosse, essendo la delimitazione dei territori montani rilevante per tutti i diversi fini di legge, si sarebbe mutilato gravemente questo provvedimento.

Propongo pertanto che venga approvata la soppressione della prima frase del secondo comma, che non pregiudica la sostanza dell'articolo 3, nè muta le finalità del disegno di legge.

Le altre modificazioni apportate dalla Camera consistono più che altro in precisazioni formali. Al secondo comma dell'articolo 4, laddove noi avevamo approvato la dizione « con la partecipazione della minoranza dei consigli comunali », la Camera ha precisato « con la partecipazione della minoranza di ciascun consiglio comunale ». Al terzo comma, in luogo di « le Comunità dovranno », la Camera ha preferito la formula: « le Comunità potranno ». Al punto 6) dello stesso articolo, comma quarto, in luogo di « promuovere ed approvare » si è usata la dizione « regolare i rapporti ». All'ultimo comma, dopo le parole « le Regioni e le Province », sono state aggiunte le altre: « e i Comuni ». Pertanto, Regioni, Province e Comuni possono far uso dell'istituto del comando.

Al sesto comma dell'articolo 5 si è precisato che la ripartizione dei fondi tra le Regioni avverrà sulla base delle relazioni programmatiche dalle stesse inoltrate « al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, tenuto conto delle direttive generali della programmazione nazionale ». Tale precisazione mi pare opportuna, in quanto in tal modo il Ministero può fornire al CIPE opportune indicazioni sul riparto dei finanziamenti.

All'articolo 9 noi avevamo approvato « le Regioni, le comunità montane e i comuni sono autorizzati ad acquistare o a prendere in affitto, eccetera . . . ». La Camera ha precisato: « Oltre alle Regioni, le comunità montane e i comuni sono autorizzati . . . » eccetera.

All'articolo 13, primo comma, la Camera ha indicato il numero della legge di finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno, che noi non avevamo potuto inserire in quanto non era stata ancora approvata; è la legge 6 ottobre 1971, n. 853. All'ultimo comma dell'articolo 13 sono state giustamente aggiunte, dopo le parole « articolo 1 della legge 22 luglio 1966, n. 614 », le altre « e successive modificazioni ».

All'articolo 15, infine, è stato corretto un errore materiale: noi avevamo scritto « secondo il disposto del quinto comma dello stesso articolo », mentre si doveva far riferimento al sesto comma.

Queste sono, signor Presidente, le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati che, come ho detto all'inizio, non comportano sostanziali cambiamenti del disegno di legge, del quale propongo pertanto l'approvazione in modo che esso possa definitivamente entrare in vigore.

Saprete infatti che vi è una certa attesa. Forse non è stato compreso che si tratta di una legge del tutto nuova; è comunque un provvedimento che va bene per le popolazioni montane. Occorre tenere presente inoltre che queste popolazioni devono vedere considerati i loro problemi secondo il loro punto di vista e non secondo le impostazioni di coloro che, pur affascinati dalla montagna o spinti da un sentimento di affetto per essa, vorrebbero però modellarla in modo diverso.

Certo è che non si può imporre alle popolazioni di montagna di vivere soltanto dei miseri proventi dell'agricoltura, e non si può continuare a pensare soltanto a leggi di intervento agricolo, modeste anch'esse, senza affrontare i problemi della montagna secondo una visione organica. In tal modo i problemi della montagna non avrebbero mai trovato soluzione!

Perdoni, signor Presidente, questo sfogo, che deriva dalle osservazioni che sono state fatte al disegno di legge, che io ritengo completamente infondate. Quando ci si renderà conto che la nuova legge per la montagna è un provvedimento organico, di intervento globale, allora si riconoscerà che è veramente una buona legge.

 $P\ R\ E\ S\ I\ D\ E\ N\ T\ E$  . Vorrei ricordare che nel frattempo, alla Camera ed al Senato,

sono state avanzate nuove proposte, nuove richieste. In particolare va sottolineato lo emendamento suggerito dall'Associazione delle bonifiche, perchè venga fatto riferimento anche ai consorzi di bonifica montana, nonchè la lunga lettera del Presidente dell'Associazione delle province italiane, in cui si lamenta il fatto che non si tiene più conto dell'autorità delle province stesse. Rilevo peraltro che ciò dimostra che non è stato esaminato a fondo il provvedimento, perchè i problemi delle province e delle comunità montane saranno regolati dalle leggi regionali (e non poteva essere che così).

Dico questo per informazione della Commissione, perchè non credo che sia possibile prendere ora in considerazione alcuna delle suddette richieste. Devo infine rilevare con piacere che la fondamentale impostazione da noi data al disegno di legge è stata accolta anche dalla Camera.

Dichiaro quindi aperta la discussione generale sulle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento al testo da noi approvato.

B E N E D E T T I . Desidero in primo luogo esprimere un sentimento di soddisfazione, a puro titolo personale, per il fatto che ad approvare definitivamente il disegno di legge sarà proprio il Senato, dove vennero a suo tempo presentati i primi disegni di legge innovatori in materia, che rappresentarono la prima interessante base di discussione. Può sembrare un'osservazione di carattere sentimentale, ma mi piace esternarla perchè ne sono molto convinto; e, in un certo senso, bisogna quasi ringraziare i colleghi della Camera i quali ci hanno lasciato il compito di dire l'ultima parola sull'argomento.

Bisogna poi fare un'altra considerazione, di carattere politico. Un *iter* in quattro tempi di un disegno di legge dimostra quanto complesso e difficile sia il processo di una politica di riforme che vada verso un decentramento effettivo ed intenda attuare una linea di piano. Tale considerazione va fatta anche per un'altra serie di problemi di riforma, e dobbiamo esprimere la più profonda soddisfazione per il fallimento dei tentativi

di quelle forze che esprimono l'alta burocrazia ministeriale; di quelle forze che si possono riassumere con la denominazione di « quelli del voto plurimo », tanto per intenderci, e che compongono la grande famiglia dei consorzi di bonifica, fondata appunto sul voto plurimo.

Esse hanno fallito nel tentativo di arrestare un processo di profondo rinnovamento nella politica montana, auspicato da anni da un arco vastissimo di settori con un fermento ed una partecipazione diretta anche da parte dei comuni e degli enti montani, pur facendo di tutto per impedire l'approdo cui è giunto il Parlamento e non demordendo neanche nella terza fase dell'iter del disegno di legge.

Certo, andrebbero apportate a questo ancora alcune modificazioni molto modeste, relative ad imperfezioni tecniche o letterali di talune norme; ma non possiamo assolutamente nasconderci che sarebbe ingenuo, da parte nostra, offrire il destro ad ulteriori ritardi, poichè non possiamo certo ignorare la tenacia con la quale le suddette forze hanno dimostrato di voler andare avanti, per così dire, con la testa girata all'indietro.

Per quanto riguarda il giudizio generale sulle innovazioni apportate dalla Camera, concordo col relatore sul fatto che esse non alterano affatto la sostanza del provvedimento, nè i suoi principi fondamentali. In merito all'articolo 3, debbo esprimere un parere che probabilmente diverge alquanto da quelli espressi dal Presidente e dal collega Mazzoli. In fondo, i colleghi che hanno fatto parte della Sottocommissione ricorderanno che la modificazione all'articolo 3 sarebbe stata evitata qualora fosse stato accolto il suggerimento da noi avanzato nell'affrontare il problema della classificazione dei territori montani, che appare necessaria là dove la delimitazione delle zone omogenee possa permettere l'ipotesi che all'interno delle zone stesse vi sia un comune non classificato montano; o anche nel caso che, ai margini della zona omogenea, per diversa considerazione, vi fosse un comune considerato montano per alcune caratteristiche ma configurantesi come parte integrante del resto della zona omogenea.

Io vorrei augurarmi, non tanto per riaprire la discussione, ma per mettere un punto fermo in vista del discorso che inevitabilmente dovrà essere riaperto sulla materia, che la classificazione dei territori montani, cancellando il principio errato dell'altimetria, vada considerata nel contesto del nuovo criterio recepito dalla legge, che è appunto quello della zona omogenea. In tal modo si dovrebbe cancellare l'errore commesso dalla legge n. 991 del 1952, che fondava la classificazione dei territori montani esclusivamente sull'altimetria; specie considerando che la valutazione della zona omogenea è una valutazione che non può essere fatta centralmente, ma deve rispondere a determinati criteri di analisi, tenendosi conto di tutta una serie di componenti. La zona omogenea non può cioè non essere di competenza della Regione; e allora, a maggior ragione, la classificazione dei territori montani diventa di competenza della stessa.

Ripeto, non voglio riaprire la discussione; lancio però un'idea che spero possa rappresentare la base per ulteriori riflessioni, anche perchè si colmi quella lacuna che la modificazione della Camera lascia aperta. Il problema di eventuali nuove classificazioni non è stato assolutamente risolto; e se per il momento non assume aspetti drammatici, nel senso che in fondo il numero dei territori montani ancora può rimanere in sospeso, può provocare delle difficoltà, nel caso di zone omogenee incomplete dal punto di vista della classificazione dei territori montani.

Comunque il provvedimento rimane valido, ed il Gruppo comunista non esiterebbe o votarlo con profonda convinzione se non permanesse il grave limite del suo finanziamento. Tale giudizio non può essere corretto dalle modificazioni, anche notevoli, che il Senato è riuscito ad apportare, cioè lo spostamento di alcune voci per il finanziamento dei piani di sviluppo, nonchè quegli articoli che precisano molto chiaramente come tutte le altre leggi dello Stato e tutti gli altri interventi debbano concorrere alla politica di sviluppo delle zone montane. Quindi il nostro rimane un voto d'astensione, proprio perchè a nostro avviso questa

ombra di precarietà che si continua a mantenere sulle norme in esame non può rimanere inosservata.

Ci asterremo pertanto dalla votazione.

PALA. Sono favorevole, come il mio Gruppo, al disegno di legge, e voglio associarmi a quanti finora hanno espresso il loro compiacimento per il lavoro compiuto dalla nostra Commissione. Ciò per due motivi: anzitutto perchè essa, in un tempo direi celere rispetto a quelli di solito richiesti per l'approvazione di disegni di legge così complessi, ha affrontato e risolto (nonostante alcune lacune) uno dei più grandi problemi dell'agricoltura italiana; e devo dire che all'inizio è sorto un equivoco sul significato del provvedimento, che da qualche parte era ritenuto un provvedimento-ponte, di carattere finanziario, mentre rappresenta un qualcosa di determinante per tutti i settori della vita economica italiana. L'associazione per la bonifica montana, soprattutto, ha ritenuto di dover incessantemente chiedere l'introduzione di norme che riguardassero quel settore.

Io mi ero astenuto fin dall'inizio dall'avanzare osservazioni tendenti a modificare profondamente il testo al nostro esame, prolungandone l'iter; mi sono poi, invece, convinto della necessità di perfezionarlo. Già l'esperienza acquisita in Sardegna, sul piano della programmazione economica, era l'esperienza di una regione che aveva affrontato la politica di piano prima ancora che si desse vita alla programmazione nazionale.

Avemmo così l'esperienza dell'attività dei comuni e soprattutto delle zone omogenee a particolare depressione economica nel settore della montagna.

Indubbiamente il disegno di legge in esame presenta delle lacune: giustamente infatti il senatore Benedetti ha fatto riferimento, nel corso del suo intervento, ai problemi aperti dalle modificazioni apportate all'articolo 3, alla necessità cioè di consentire un inquadramento nelle zone omogenee di quei comuni che fossero, in base alla legge n. 991, attualmente esclusi dal territorio montano, considerando non tanto l'altimetria quanto appunto la particolare depressione econo-

mica. Ritengo tuttavia che tali lacune possano essere superate, nel tempo, sulla base dell'esperienza acquisita a seguito dell'approvazione del presente provvedimento, se sarà possibile con leggi regionali od anche con successivi provvedimenti legislativi.

Concludo quindi questo mio intervento esprimendo l'adesione più completa del Gruppo democratico cristiano al disegno di legge il quale, anche con le lievi modificazioni apportate dall'altro ramo del Parlamento, è a mio parere senz'altro meritevole di essere approvato integralmente.

B A L B O . Nel condividere le osservazioni fatte dal senatore Mazzoli in ordine alle modificazioni apportate al testo del disegno di legge precedentemente approvato dal Senato, modificazioni che peraltro non hanno sostanzialmente mutato lo spirito del provvedimento, dichiaro che il Gruppo liberale voterà a favore di quest'ultimo, malgrado l'esigenza che esso, in un secondo momento, sia modificato per i problemi rimasti tuttora aperti, soprattutto per quanto riguarda l'articolo 3.

PRESIDENTE. Desidero tornare per un momento sui problemi nascenti dalla modificazione dell'articolo 3, a proposito dei quali, mentre concordo in pieno sull'impostazione data dal senatore Benedetti in relazione alle numerose implicazioni derivanti dalla classificazione dei territori montani, desidero rilevare che proprio perchè l'esigenza di una revisione si porrà, a mio avviso, in tutta l'Italia montana, l'inserimento nel provvedimento di una disposizione che consenta la revisione della classificazione dei territori montani sarebbe stato quanto mai opportuno.

A me pare pertanto che, poichè — come è stato rilevato — tale classificazione disciplinata dall'articolo 3 non incide soltanto su problemi agricoli, ma comporta varie implicazioni di carattere fiscale ed amministrativo, la soluzione prospettata dal Senato, in base alla quale ogni eventuale variazione di classificazione tra i territori montani avrebbe dovuto essere fatta con legge nazionale su iniziativa delle regioni, fosse

senz'altro da preferirsi. Non riterrei peraltro opportuno, in questo momento, modificare ulteriormente il testo in esame in quanto ciò comporterebbe un ritardo nell'approvazione definitiva del provvedimento, anche per il sostanziale conflitto che ne verrebbe con le valutazioni dell'altro ramo del Parlamento.

Pertanto, ribadendo ancora una volta la validità dei principi cui si è ispirato il Senato nella sua iniziale proposta, condivido l'opportunità dell'approvazione del disegno di legge con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

VENTURI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Anche io, nella mia qualità di rappresentante del Governo, non posso che associarmi alla proposta testè fatta dall'onorevole Presidente di approvare il disegno di legge nel testo modificato dall'altro ramo del Parlamento.

Al riguardo faccio presente che, per quanto ci concerne, abbiamo aderito in quella sede alla richiesta avanzata dalla Commissione affari costituzionali di rivedere il testo dell'articolo 3 approvato dal Senato, pur di fronte alle riserve del relatore che faceva appunto notare come, comportando la classificazione dei territori montani conseguenze di carattere fiscale, la relativa revisione dovesse essere di competenza dello Stato; abbiamo aderito per le stesse ragioni per cui oggi non si ritiene opportuno ritornare su questa norma, e cioè per non ritardare l'iter del provvedimento.

Il terzo comma dell'articolo 93 del Regolamento della Camera dei deputati imponeva infatti, di fronte a quel parere della Commissione affari costituzionali, di sospendere la discussione e di chiedere a detta Commissione se confermasse o meno i suggerimenti dati; poichè tutto ciò avrebbe comportato evidentemente un rinvio della trattazione del provvedimento, si è deciso a maggioranza (ed io mi sono uniformato al volere della Commissione) di accogliere l'impostazione data dalla Commissione affari costituzionali in modo da pervenire al più presto alla sua approvazione.

Mi associo quindi alle riserve in proposito espresse da questa Commissione sulla esattezza di quanto disposto dall'attuale formulazione dell'articolo 3, secondo comma, condividendo l'opinione che il problema della classificazione dei territori montani debba essere ancora risolto.

Faccio inoltre presente che alla Camera dei deputati si è anche ritenuto che l'espressione « su iniziativa delle Regioni » limitasse a queste l'iniziativa legislativa quando, a termini di Costituzione, non vi può essere una limitazione del genere.

MAZZOLI, relatore alla Commissione. Se così fosse, il parere della Commissione affari costituzionali della Camera sarebbe contraddittorio.

V E N T U R I , sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. È appunto questo che si faceva presente in quella sede: vi erano cioè due valutazioni, sull'inadeguatezza del testo del Senato, fra di loro contraddittorie.

Detto questo, ribadisco comunque la mia adesione al disegno di legge nel testo modificato dalla Camera dei deputati, auspicandone la definitiva approvazione e sottolineando come esso venga incontro, proprio per il suo carattere normativo più che per il suo carattere finanziario, alle aspettative delle comunità montane.

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione dei singoli articoli modificati dall'altro ramo del Parlamento desidero ancora una volta ringraziare l'onorevole relatore, senatore Mazzoli, e l'apposita Sottocommissione per l'imponente lavoro svolto e per i sostanziali risultati ottenuti, di cui non posso che compiacermi.

Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione delle modificazioni introdotte dall'altro ramo del Parlamento.

Gli articoli 1 e 2 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Il primo comma dell'articolo 3 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura del secondo comma dell'articolo 3 modificato alla Camera dei deputati:

La classifica dei territori montani predetti sarà valida a qualsiasi effetto di legge o di regolamento.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

I commi terzo e quarto dell'articolo 3 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 3 quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

Il primo comma dell'articolo 4 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Passiamo alla votazione dei commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 4 modificati dalla Camera dei deputati:

Tali norme — per quanto riguarda l'articolazione e composizione degli organi delle
Comunità — dovranno, in ogni caso, prevedere un organo deliberante, con la partecipazione della minoranza di ciascun consiglio
comunale, ed un organo esecutivo ispirato a
una visione unitaria degli interessi dei comuni partecipanti.

(È approvato).

Ai fini della preparazione ed esecuzione dei piani zonali, le Comunità potranno prevedere il funzionamento di un proprio ufficio e comitato tecnico.

(È approvato).

La Regione è pertanto competente con proprie leggi a:

- 1) delimitare le zone e indicare i comuni chiamati a costituire le Comunità montane:
- 2) emanare le norme di cui al secondo comma;
- 3) determinare i criteri per ripartire tra le Comunità i fondi assegnati o altrimenti disponibili ai fini della presente legge; e inoltre è competente a:
- 4) approvare gli statuti delle singole Comunità;
- 5) coordinare ed approvare i piani zonali;

9<sup>a</sup> COMMISSIONE

40° RESOCONTO STEN. (25 novembre 1971)

6) regolare i rapporti tra Comunità ed altri enti operanti nel loro territorio.

(È approvato).

Le Regioni, le Province e i Comuni possono far uso dell'istituto del comando per il proprio personale, che continua comunque a rimanere ad ogni effetto alle loro dipendenze, a favore delle Comunità montane che ne facciano richiesta.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 4 quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

I primi cinque commi dell'articolo 5 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura del sesto comma dell'articolo 5 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

I fondi assegnati alle Regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, in base all'articolo 15 della presente legge saranno ripartiti annualmente dal CIPE fra le Regioni sentita la Commissione interregionale prevista dall'articolo 13 della legge finanziaria 16 maggio 1970, n. 281, su proposta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Tale ripartizione avverrà sulla base delle relazioni programmatiche dalle stesse inoltrate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, tenuto conto delle direttive generali della programmazione nazionale, della superficie dei territori montani, del loro grado di dissesto idrogeologico, nonchè delle popolazioni dei comuni montani delle singole Regioni e delle loro condizioni economico-sociali.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

I rimanenti commi dell'articolo 5 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 5 quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

Gli articoli 6, 7 e 8 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura del primo comma dell'articolo 9 modificato dalla Camera dei deputati:

Oltre alle Regioni, le Comunità montane e i Comuni sono autorizzati ad acquistare o a prendere in affitto per un periodo non inferiore ad anni 20 terreni compresi nei rispettivi territori montani non più utilizzati a coltura agraria o nudi o cespugliati o anche parzialmente boscati per destinarli alla formazione di boschi, prati, pascoli o riserve naturali.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

I rimanenti commi dell'articolo 9 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 9 quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

Gli articoli 10, 11 e 12 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura del primo comma dell'articolo 13 modificato dalla Camera dei deputati:

I Comuni dei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi del Mezzogiorno approvato con decreto 30 giugno 1967, n. 1523, classificati montani a norma della presente legge, vanno considerati particolarmente depressi ai fini del terzo comma dell'articolo unico della legge 15 aprile 1971, n. 205, e del primo e secondo comma dell'articolo 16 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Il secondo comma dell'articolo 13 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura del terzo comma dell'articolo 13 modificato dalla Camera dei deputati:

Analogamente vengono considerati aree depresse ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1966, n. 614, e successive modifica-

zioni, per il Centro-Nord i Comuni classificati montani a norma della presente legge.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 13 quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

L'articolo 14 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura del primo comma dell'articolo 15 modificato dalla Camera dei deputati:

Ai fini dell'applicazione della presente legge, nel periodo 1972-1974 è autorizzata la spesa di lire 116 miliardi da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ripartita come segue:

- 1) lire 86 miliardi per il fondo speciale per la redazione e attuazione dei piani di sviluppo delle Comunità montane, previsti nell'articolo 5, da ripartire tra le Regioni secondo il disposto del sesto comma dello stesso articolo della presente legge, nonchè per il pagamento degli interessi sui mutui di cui al comma dodicesimo dell'articolo 9;
- 2) lire 28 miliardi da costituire come fondo unico per il finanziamento, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, delle spese generali attinenti alla presente legge, dei contributi e delle opere in corso o di particolare urgenza da eseguire con le procedure sinora in vigore fino a quando non saranno definiti modi e tempi del trasferimento della materia alle Regioni secondo quanto disposto dalla legge 16 maggio 1970, n. 281;
- 3) lire 2 miliardi per il finanziamento delle spese per la Carta della montagna di cui all'articolo 14.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

I rimanenti commi dell'articolo 15 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati. Metto ai voti l'articolo 15 quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

Gli articoli 16, 17, 18 e 19 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

MAZZOLI, relatore alla Commissione. Desidero informare la Commissione, per le decisioni che riterrà opportuno prendere, che alla Camera dei deputati in occasione dell'approvazione del presente disegno di legge vennero votati all'unanimità due ordini del giorno, che io condivido.

Il primo ordine del giorno è così formulato:

#### « La Commissione,

considerato che l'esigenza dell'unità territoriale di base è particolarmente sentita in montagna dove le componenti dello sviluppo sono tra di loro collegate e dove è indispensabile, ormai, che ogni intervento venga ad operare in modo armonico per il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni montane, tenendo conto delle interrelazioni strettamente ricorrenti tra i vari settori suscettibili di sviluppo;

considerato altresì che tale esigenza si può raggiungere soltanto attraverso l'istituto generalizzato della "Comunità montana", previsto dalla nuova legge per la montagna, e sulla base di piani di sviluppo zonale a carattere globale;

ritenuto che la Comunità montana debba intendersi come una struttura idonea a coordinare, stimolare, valorizzare ogni forza positiva che agisce in montagna;

considera essenziale che, a tali fini, si riuniscano nel seno della Comunità gli Enti che già operano nel territorio, in modo da divenire, per i settori di competenza di ciascuno, gli strumenti operativi della Comunità stessa;

giudica infine essenziale che alle Comunità montane e agli altri Enti siano assicurati i mezzi finanziari per le spese di funzionamento, onde evitare aggravi di oneri alle popolazioni montane,

invita il Governo a tener conto nella sua azione amministrativa della presenza e della

efficace attività svolta nel passato e anche attualmente dai consorzi di bonifica montana e dai consorzi forestali e ad operare affinchè nelle costituende Comunità montane siano stabiliti rapporti di effettiva collaborazione con detti consorzi in modo che possano continuare la loro attività assicurando il personale attualmente impiegato che il patrimonio amministrativo e tecnico frutto di anni di lavoro e di esperienza sia pienamente utilizzato ai fini dello sviluppo dell'economia montana ».

Il secondo ordine del giorno è così formulato:

« La Commissione, mentre approva la nuova legge per la montagna,

considerate le numerose opere pubbliche di bonifica montana in corso di esecuzione e che necessitano di finanziamenti per essere completate, pur nella prospettiva di una revisione dell'intera materia della bonifica con l'emanazione dei decreti delegati,

impegna il Ministro dell'agricoltura ad erogare il fondo di 28 miliardi di cui all'articolo 15, punto 2) destinandolo prevalentemente per il completamento e la esecuzione in concessione di opere pubbliche di bonifica montana ed a incrementare l'aliquota di spese generali a disposizione degli enti concessionari ».

PRESIDENTE. Ritengo che la Commissione non possa che limitarsi a prenderne atto.

BENEDETTI. Non voglio qui entrare nel merito dei due ordini del giorno di cui ci ha dato testè lettura l'onorevole relatore; ritengo tuttavia doveroso rilevare che l'espressione « si riuniscano », usata nel quarto punto della premessa del primo di tali ordini del giorno, è apertamente contraddittoria, sulla base di una attenta valutazione di carattere lessicale prima ancora che politica, con le disposizioni contenute nel provvedimento che stiamo approvando.

« Riunire » infatti, secondo il vocabolario, significa « fondere, unire in simbiosi »; ora, se un voto in questa sede va espresso — e

sinceramente — questo deve essere che l'attuazione della disposizione, che affida alle Regioni la normativa per la collaborazione con gli altri enti, avvenga nella direzione di una più attiva cooperazione e di un più stretto coordinamento con l'attività di questi ultimi. Questa sarebbe stata una impostazione veramente corretta: io non voglio certo sindacare qui un ordine del giorno approvato dalla Camera; ma se dovessimo essere coerenti, dovremmo formulare l'auspicio che la norma venga interpretata nel senso di favorire al massimo quella cooperazione senza la quale non ci sarà una programmazione.

PRESIDENTE. Come ho già detto, non possiamo che limitarci a prendere atto degli ordini del giorno che sono stati letti.

Comunico alla Commissione che il senatore Pala ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione agricoltura del Senato, considerato che le opere indicate nel secondo comma dell'articolo unico della legge 15 aprile 1971, n. 205, sono finanziate a totale carico della Cassa del Mezzogiorno;

considerato che fra dette opere sono comprese le « linee elettriche » e che tale dizione si presta ad una interpretazione restrittiva;

chiede al Governo di voler intendere per « linee elettriche » sia quelle interessanti le campagne, sia quelle interne nei centri abitati, ivi compresi gli impianti di illuminazione ».

V E N T U R I , sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Accetto l'ordine del giorno come raccomandazione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'ordine del giorno del senatore Pala, accettato dal Governo come raccomandazione.

(È approvato).

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge:

« Aumento del contributo dello Stato per la gestione dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso » (1941), d'iniziativa dei senatori Spagnolli ed altri

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento del contributo dello Stato per la gestione dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso », d'iniziativa dei senatori Spagnolli, Berthet, Lombardi, Cagnasso, Treu, Mazzoli, Brugger, Scardaccione, Benedetti, Tiberi, Ferri, Limoni, Barra, Perrino, Bonadies, Spigaroli, Belotti, Caron, De Vito, Bartolomei, Di Benedetto, Tansini e Zelioli Lanzini.

Comunico che sul disegno di legge sono stati espressi i pareri dalla Commissione bilancio e dalla Commissione speciale per i problemi dell'ecologia.

Do lettura del parere della Commissione bilancio:

« La Commissione bilancio e programmazione economica esprime parere favorevole sul disegno di legge a condizione che la decorrenza sia spostata all'esercizio 1972 e che l'articolo 2 sia così formulato:

"L'Azienda di Stato per le foreste demaniali verserà annualmente al bilancio dello Stato la somma di lire 150 milioni prelevandola dallo stanziamento del capitolo n. 530 del proprio stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1972 e dai corrispondenti capitoli degli anni successivi.

All'onere annuo di lire 150 milioni derivante dalla applicazione della presente legge si farà fronte con le entrate di cui al comma precedente.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio" ».

Do lettura del parere della Commissione speciale per i problemi dell'ecologia emesso nella seduta del 18 novembre scorso:

« La Commissione per i problemi ecologici,

esaminato il disegno di legge n. 1941,

esprime parere favorevole al disegno di legge stesso poichè considera necessario l'aumento del contributo dello Stato, tenuto conto:

- a) della estensione del parco e delle sue caratteristiche orografiche;
- b) della necessità di dare un trattamento economico decoroso al personale addetto con particolare riferimento alle guardie, le quali devono essere poste nelle condizioni di serenità necessarie per assolvere i loro compiti;
- c) della necessità di ulteriori acquisti di terreni, a fini di tutela della natura e di ricerca e sperimentazione scientifica.

Nel sottolineare in modo particolare una ulteriore finalità dell'aumento del contributo, quella consistente nell'incremento della attività di ricerca e di sperimentazione, la Commissione auspica di poter affrontare i numerosi altri problemi connessi con i parchi nazionali in sede di esame delle iniziative legislative, pendenti al Senato, che investono in termini generali tale materia ».

Prego il senatore Lombardi di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

LOMBARDI, relatore alla Commissione. La relazione che accompagna il disegno di legge mi sembra sufficiente a chiarire le ragioni del provvedimento. In essa si danno indicazioni sulle disposizioni della legge n. 959 in ordine alla gestione del Parco, cui contribuiscono lo Stato, la provincia di Torino e la Regione autonoma della Val d'Aosta. È da notare che il contributo dello Stato non supera il 60-65 per cento. Io comprendo che vi sia il contributo degli enti locali interessati, ma non in misura tale da alleviare in misura così considerevole l'onere dello Stato per il funzionamento di questo Parco nazionale.

Tutti sanno ciò che è accaduto recentemente nel Parco del Gran Paradiso; è inutile ricordarlo. Per quanto riguarda le spese annue, soprattutto di funzionamento (si tratta quindi di spese correnti) e parzialmente di investimento, che l'Ente deve sostenere, mi richiamo alla tabella contenuta nella pa9<sup>a</sup> COMMISSIONE

40° RESOCONTO STEN. (25 novembre 1971)

gina 3 della relazione illustrativa dei proponenti, dalla quale risulta che i maggiori oneni ammontano a 150 milioni, così ripartiti: per il personale, 60 milioni; per le case di sorveglianza, 20 milioni; per la manutenzione dei sentieri, 10 milioni; per l'acquisto di nuovi terreni, 50 milioni; per la ricerca scientifica, 10 milioni. Nella stessa relazione viene anche data puntuale ragione della richiesta di aumento del contributo.

Io non voglio tediare oltre i miei ascoltatori, dato che di queste cose si parla da parecchio tempo. Mi limito a far presente che non c'è nessuna ragione per non accettare questa proposta, che è strettamente contenuta in limiti ragionevoli.

Osserverei piuttosto che l'opinione espressa dalla Commissione bilancio, competente sulla copertura, lascia un po' perplessi, perchè mentre l'analoga proposta di legge riguardante il Parco dello Stelvio è stata varata senza che nulla si opponesse alla impostazione relativa al finanziamento, quindi alla copertura, qui si propone una duplice modificazione. Innanzitutto si chiede di spostare la decorrenza dell'anno cui si riferisce la copertura al 1972, lasciando quindi scoperta la situazione attuale; in secondo luogo, si suggerisce un testo diverso da quello proposto, che ricalca esattamente il testo del provvedimento per il Parco dello Stelvio. Basta, infatti, leggere attentamente la modifica proposta per comprendere che non si tratta. come è detto nel parere della Commissione bilancio, della sostituzione dell'articolo 2: con l'emendamento si tende, praticamente, ad abolire l'articolo 1.

Io non so se sia accettabile inoltre la dizione: « L'Azienda di Stato per le foreste demaniali verserà annualmente...». Noi non sappiamo quali saranno le conseguenze del trasferimento alle Regioni delle competenze in materia di agricoltura e foreste. Non vorrei che la dizione proposta fosse pregiudizievole ai fini della continuità del versamento nei confronti del Parco del Gran Paradiso. È una questione puramente formale, che ha però la sua importanza. Non credo peraltro che questo aspetto sia stato compreso dalla Commissione bilancio: riterrei pertanto opportuno mantenere la decorrenza del mag-

gior contributo statale dal 1971, in quanto — come ho detto — non esistono ragioni valide che giustifichino lo slittamento di tale finanziamento al 1972.

Detto questo, invito gli onorevoli colleghi a voler dare la loro approvazione al disegno di legge in titolo nel testo sottoposto al nostro esame, eventualmente sollecitando un nuovo parere alla Commissione bilancio per quanto concerne la questione della decorrenza dell'aumento del contributo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BENEDETTI. Non ritengo di dover aggiungere una sola parola a quanto è stato detto nel corso della sua relazione dal senatore Lombardi, in modo veramente completo ed approfondito: sarebbe infatti una perdita di tempo ed una presunzione da parte mia volerlo fare. Intendo soltanto manifestare la mia riconoscenza all'onorevole relatore che tanto si è adoperato — e con esito positivo — per una sollecita discussione del disegno di legge.

Debbo dire che anche io condivido le perplessità manifestate in ordine alla modificazione consigliata dalla Commissione bilancio, che non mi sembra giustificata. Tuttavia, se l'onorevole Sottosegretario di Stato ci dicesse che i motivi di tale slittamento di un anno sono fondati perchè, per ipotesi, tutti i fondi disponibili su quella voce di bilancio o su altre voci consimili sono esauriti, io ritengo che una nostra eventuale richiesta alla Commissione bilancio, di rivedere il parere già espresso, correrebbe il rischio di avere esito negativo. Al contrario, se l'onorevole rappresentante del Governo ci confermasse che ci sono comunque delle possibilità nell'ambito del capitolo 530 o nell'ambito di altri capitoli, per impedire questo slittamento che indubbiamente è preoccupante, si potrebbe effettivamente tentare di chiedere un nuovo parere a quella Commissione, così come ha poc'anzi suggerito il senatore Lombardi.

Lo slittamento di un anno nell'aumento del finanziamento è peraltro tanto più preoccupante, ove si pensi che la richiesta di au-

mento del contributo da parte dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso presenta un notevole difetto di « piemontesismo », in quanto corrisponde esattamente alle attuali effettive esigenze.

Questo, secondo me, è uno scrupolo, se si vuole, molto lodevole, ma eccessivo perchè con tutta probabilità tra un paio di anni ci si accorgerà che i 150 milioni richiesti non sono più sufficienti a far fronte alle aumentate necessità. In particolare, per quanto attiene al personale, ritengo che la valutazione data dall'Ente parco faccia riferimento alle unità attualmente in servizio, mentre non si nasconde la necessità, da parte dello stesso Ente, di potenziare, anche numericamente, tutto il complesso delle guardie forestalı. Ora, il tatto che per premiare, per così dire, questo scrupolo di correttezza, si voglia far slittare di un anno la decorrenza dell'aumento del contributo, mi sembra, oltre che spiacevole da un punto di vista genericamente morale, anche pericoloso, in quanto potrebbe dar luogo a notevoli difficoltà per quanto riguarda la gestione del Parco, visti i limiti oltremodo rigidi — ripeto — ai quali si è attenuto l'Ente parco nella sua previsione.

Vi è del resto da tenere presente che quando poco tempo fa è stato da noi approvato un analogo provvedimento a favore del Parco nazionale dello Stelvio, non furono sollevate riserve, pur trattandosi di un Parco che, a parte la sua vastità, non può certo paragonarsi, come complessità di struttura e di compiti da assolvere, a quello del Gran Paradiso, il quale, anche per il fatto di estendersi su di un'area che interessa province completamente diverse, presenta problemi organizzativi di notevole rilievo.

In conclusione, quindi, la domanda che intendo rivolgere all'onorevole rappresentante del Governo è la seguente: il suggerimento della Commissione bilancio è fondato su motivi indiscutibili ed insuperabili, oppure il problema può considerarsi aperto? In quest'ultimo caso infatti — ripeto — varrebbe la pena di accogliere la proposta del relatore e chiedere senza indugio alla Commissione bilancio di modificare il suo parere in senso più favorevole.

VENTURI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Per quanto mi riguarda, debbo esprimere una perplessità di fondo su tutto il sistema di copertura previsto dal disegno di legge — che permane peraltro anche con l'eventuale accoglimento dei suggerimenti avanzati dalla Commissione bilancio — nel senso che non ritengo valida la copertura finanziaria prevista a carico del bilancio dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali.

Si tratta infatti del bilancio di un'Azienda autonoma che persegue finalità proprie, e tra queste non rientra il finanziamento delle spese di gestione del Parco nazionale del Gran Paradiso. D'altra parte, in attuazione della legge finanziaria regionale del 16 maggio 1970, n. 281, l'Azienda di Stato per le foreste demaniali dovrà consegnare il demanio forestale dello Stato alle Regioni a statuto ordinario e, quindi, non sarà più possibile disporre dei suoi fondi di bilancio.

In conclusione, si ritiene che all'onere di lire 150 milioni per l'anno finanziario 1971 non si possa fare fronte con la corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 530 dello stato di previsione della spesa di questa Azienda, ma attingendo i fondi a qualche altro capitolo. In questo caso, però, sarebbe necessario procedere ad uno studio più approfondito della questione, in quanto io, al momento, non sono in grado di dare ulteriori indicazioni.

LOMBARDI, relatore alla Commissione. Ritengo che il problema non si ponga per il 1971. Varrebbe invece la pena di considerare quanto ha fatto presente l'onorevole rappresentante del Governo, dal 1972 in avanti, quando, con il trasferimento delle funzioni alle Regioni, alcuni capitoli del bilancio dello Stato verranno soppressi o ridotti per costituire le disponibilità di finanziamento a favore delle Regioni stesse. Potrebbe darsi il caso, infatti, che il finanziamento previsto nel presente disegno di legge, sul capitolo 530 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, non possa più valere.

BENEDETTI. Io nitengo che, risolvendosi in un modo o nell'altro il problema del trasferimento delle funzioni dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, nel passaggio di queste funzioni, e quindi anche delle relative voci di bilancio, indubbiamente si dovrà tenere conto degli impegni già assunti per quanto attiene a finalità di indiscutibile rilievo quali quelle di un parco nazionale. Non vi sarà quindi, a mio avviso, nel trasferimento delle funzioni, una sorta di indifferenza alle situazioni preesistenti, alcune delle quali potranno forse peggiorare mentre altre potranno addirittura migliorare in quanto la Regione piemontese e quella della Valle d'Aosta potranno considerare tali questioni certamente con occhio ancora più attento di quanto non sia possibile fare oggi.

V E N T U R I, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Con tutta probabilità non saranno però le Regioni a dover sopperire alle esigenze dei parchi nazionali.

BENEDETTI. D'accordo: però se nel frattempo noi approveremo — come mi auguro — la legge organica sui parchi nazionali, anche il problema relativo al finanziamento sarà risolto. Ritengo pertanto che possiamo considerare il presente disegno di legge come un provvedimento del tutto transitorio, che viene a colmare il vuoto attuale fino al 1972 ed eventualmente fino al 1973: e se per quel tempo non fosse stata ancora approvata la legge organica sui parchi nazionali, l'Azienda di Stato per le foreste demaniali, nel trasferire i suoi poteri alla Regione, dovrà pure tener conto degli impegni esistenti, per cui in un modo o nell'altro il problema sarà risolto. Credo che le obiezioni possano essere superate anche con una certa dose di ottimismo.

LOMBARDI, relatore alla Commissione. A questo punto bisognerebbe accordarsi col Ministero dell'agricoltura, dato che siamo ancora nel 1971, per trovare eventualmente un'altra voce di bilancio che consenta di non creare interferenze, almeno per questo anno.

Per il 1972 dovrebbe entrare in funzione la legge-quadro, col relativo finanziamento, e risolvere in modo organico il problema di questo come degli altri parchi.

Stando così le cose credo più semplice, dopo il chiarimento dell'onorevole rappresentante del Governo, suggerire un breve rinvio della discussione. Bisognerebbe però accertare quale sia l'indirizzo esistente in merito alla Camera, per non perdere tempo in iniziative che potrebbero poi trovare degli ostacoli.

PRESIDENTE. Condivido le osservazioni del senatore Benedetti. Se i parchi vengono demandati alle Regioni, allora spetterà a queste il provvedervi anche finanziariamente; nel frattempo, in via provvisoria, potrebbe essere opportuno iscrivere il relativo finanziamento sul bilancio dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali. Importante è impedire che questa attività si arresti.

Ad ogni modo, per chiarire le varie questioni, è senz'altro opportuno sospendere la discussione del disegno di legge, per riprenderla eventualmente nel pomeriggio, se il senatore Lombardi avesse nel frattempo ricevuto dal Ministero la notizia che è possibile una soluzione.

VENTURI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. In linea di massima potrei aderire. L'Azienda, tra i suoi compiti istituzionali, non ha quello di contribuire alle spese del Parco del Gran Paradiso; ma se una legge gli attribuisce tale onere, penso che essa non possa sottrarsi all'obbligo di stornare una somma a questo scopo.

LOMBARDI, relatore alla Commissione. Non dovrebbe essere l'Azienda a contribuire, in questo caso: verrebbero solo ridotti i finanziamenti a suo favore.

V E N T U R I , sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Però è anche giusta l'osservazione della Commissione bilancio, perchè poi mancherebbe la copertura per gli anni successivi. Infatti l'articolo 1 stabilisce:

« A decorrere dall'esercizio finanziario 1971 il contributo annuo dello Stato a favore dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso, di

cui alla legge 9 ottobre 1967, n. 959, è elevato da lire 112 milioni a lire 262 milioni ».

Quindi la copertura riguarda solo il 1971.

PRESIDENTE. Poichè il finanziamento va reperito nel bilancio dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, tale fonte potrebbe servire anche per gli anni successivi. Però, siccome nel 1972 le foreste demaniali passeranno alle Regioni, bisognerà provvedere diversamente.

LOMBARDI, relatore alla Commissione. D'altra parte, se si niuscirà a varare il disegno di legge-quadro per i parchi nazionali, vedremo come risolvere il problema a partire dal 1972.

PRESIDENTE. Dobbiamo provvedere sia per il 1971 che per il 1972, cioè per due esercizi finanziari. Poi realmente, alla fine del 1972 potremo trovarci in una situazione nuova.

VENTURI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Comunque è sempre preferibile la dizione proposta dalla Commissione bilancio, non solo perchè corrisponde ad una esatta impostazione tecnica ma anche perchè in questo modo l'Azienda per le foreste demaniali può disporre, secondo determinate esigenze, dei fondi a disposizione.

LOMBARDI, relatore alla Commissione. A me non sembra esatta la formula per cui è l'Azienda che mette a disposizione i fondi per l'Ente parco nazionale del Gran Paradiso.

V E N T U R I, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Sì, perchè così è stato già previsto nel bilancio dello Stato.

PRESIDENTE. Ritengo che sia più opportuna e corretta la soluzione prospettata dal senatore Lombardi, ossia della istituzione di un apposito capitolo. LOMBARDI, relatore alla Commissione. A questo punto sarebbe bene che potessi mettermi in contatto con la Commissione bilancio e programmazione.

V E N T U R I , sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Tutto questo discorso vale soltanto per il 1971?

LOMBARDI, relatore alla Commissione. No, anche per il 1972, perchè anche nel bilancio del prossimo esercizio finanziario è previsto lo stanziamento di 150 milioni.

B E N E D E T T I . Ritengo che non vi possano essere dubbi che sia per il 1971 che per il 1972 l'Azienda di Stato per le foreste demaniali ha a disposizione 150 milioni da destinare all'Ente parco nazionale del Gran Paradiso. Si tratta, tutt'al più, di scegliere la dizione migliore per fissare questo concetto.

PRESIDENTE. Poichè sulla sostanza siamo tutti d'accordo, e poichè non si fanno osservazioni, per dar modo al relatore e al Governo di concertare il testo più rispondente alle necessità che si vogliono perseguire, la discussione del disegno di legge è sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 11,30, è ripresa alle ore 18).

PRESIDENTE. Informo la Commissione che sul disegno di legge in esame la Commissione programmazione economica, bilancio, partecipazioni statali, a seguito delle richieste avanzate dalla nostra Commissione e considerato che il Governo ha assicurato la disponibilità dei fondi occorrenti per l'anno finanziario 1971, ha espresso questa mattina il seguente nuovo parere:

« La Commissione bilancio e programmazione economica, a parziale modifica del parere emesso in data 18 novembre 1971, esprime avviso favorevole sul disegno di legge, invitando la Commissione di menito a prevedere la copertura finanziaria anche per l'anno 1972.

9<sup>a</sup> Commissione

40° RESOCONTO STEN. (25 novembre 1971)

A questo proposito l'articolo 2 del provvedimento andrebbe così modificato:

"L'Azienda di Stato per le foreste demaniali verserà al bilancio dello Stato, per ciascuno degli esercizi 1971 e 1972, la somma di lire 150 milioni, prelevandola dagli stanziamenti del capitolo n. 530 dei propri stati di previsione della spesa per i suddetti esercizi.

All'onere di lire 150 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1971 e 1972, derivante dall'applicazione della presente legge, si farà fronte con le entrate di cui al comma precedente.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio" ».

Conseguentemente occorrerà apportare una modifica meramente formale, suggerita dalla predetta Commissione, all'articolo 2.

Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli di cui do lettura.

#### Art. 1.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1971 il contributo annuo dello Stato a favore dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso, di cui alla legge 9 ottobre 1967, n. 959, è elevato da lire 112 milioni a lire 262 milioni. (È approvato).

L'articolo 2 dovrebbe essere così formulato:

All'onere di lire 150 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1971 e 1972, derivante dall'applicazione della presente legge, si farà fronte con le entrate di cui al comma seguente.

L'Azienda di Stato per le foreste demaniali verserà al bilancio dello Stato, per ciascuno degli esercizi 1971 e 1972, la somma di lire 150 milioni, prelevandola dagli stanziamenti del capitolo n. 530 dei propri stati di previsione della spesa per i suddetti esercizi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 18,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI Il Direttore generale Dott. BRUNO ZAMBIANCHI